

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

EX ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Titolare del trattamento, come identificato all'articolo 1 dell'Allegato A della lettera di incarico,

- di seguito **"Titolare"**

e

il Responsabile del trattamento, come identificato all'articolo 1 dell'Allegato A della lettera di incarico,

- di seguito **"Responsabile"**

- di seguito anche singolarmente la **"Parte"** o congiuntamente le **"Parti"**

Premesso che

- le Parti hanno stipulato un contratto, come definito all'articolo 1 dell'Allegato A della lettera di incarico, nell'esecuzione del quale il Responsabile tratterà, per conto del Titolare, dati personali;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR"), con il presente Accordo, il Titolare designa il Responsabile, che accetta, quale Responsabile del trattamento dei dati effettuato in esecuzione del Contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Definizioni

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2. I seguenti termini devono così intendersi:

- **"Accordo"**: il presente accordo ex art. 28 GDPR;
- **"Contratto"**: il contratto in essere tra le Parti indicato all'articolo 1 dell'Allegato A della lettera di incarico;
- **"Trattamento"**: l'operazione o il complesso di operazioni che, con il presente Accordo, il Titolare consente al Responsabile di svolgere e i cui dettagli sono specificati all'articolo 2 dell'Allegato A della lettera di incarico.

1.3. Per quanto sopra non espressamente stabilito, i termini usati nel presente Accordo hanno il significato previsto dall'art. 4, GDPR.

2. Oggetto

2.1. Scopo del presente Accordo è garantire il rispetto dell'art. 28, par. 3 e 4, del GDPR.

2.2. Il Titolare ed il Responsabile hanno accettato le clausole del presente Accordo al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, par. 3 e 4, del GDPR.

2.3. Il presente Accordo si applica al Trattamento specificato all'articolo 2 dell'Allegato A della lettera di incarico.

2.4. Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi a cui ciascuna Parte è soggetta a norma del GDPR o del diritto dell'Unione Europea o nazionale.

3. Istruzioni

3.1. Il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del Trattamento dei dati personali.

3.2. Ai fini del presente Accordo, le istruzioni per il Trattamento fornite dal Titolare sono da intendersi nell'insieme del presente Accordo, degli allegati e delle eventuali istruzioni che successivamente e nel corso del rapporto il Titolare si riserva di fornire.

3.3. Il Responsabile informa immediatamente, in maniera documentabile, il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

4. Autorizzati al Trattamento e amministratore di sistema

- 4.1. Il Responsabile concede l'accesso ai dati personali oggetto di Trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del Contratto.
- 4.2. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 4.3. Laddove applicabile, il Responsabile individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che, nelle operazioni necessarie a dare esecuzione al Contratto, eseguano mansioni che rientrano nelle previsioni del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e ss.mm.ii, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel Provvedimento.

5. Sicurezza del Trattamento

- 5.1. Il Responsabile mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate all'articolo 3 dell'Allegato A della lettera di incarico per garantire la sicurezza dei dati personali
- 5.2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del Trattamento, come anche dei rischi per gli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 32 GDPR.

6. Documentazione e rispetto

- 6.1. Le Parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto del presente Accordo.
- 6.2. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente Accordo e che derivano direttamente dal GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
- 6.3. L'individuazione delle modalità di attuazione delle attività di revisione approvata dalle Parti è inserita all'articolo 4 dell'Allegato A della lettera di incarico Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Ulteriori responsabili del Trattamento

- 7.1. Laddove il Responsabile coinvolga ulteriori responsabili del trattamento (a seguire "Subresponsabile" o "Subresponsabili") per lo svolgimento del Trattamento, deve rispettare le condizioni di cui ai par. 2 e 4 dell'art. 28 GDPR.
- 7.2. Il Responsabile non potrà coinvolgere un Subresponsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Subresponsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
- 7.3. Le modalità definite dalle Parti per l'autorizzazione del Responsabile al ricorso di Subresponsabili ai sensi del presente Accordo sono definite all'articolo 5 dell'Allegato A della lettera di incarico.
- 7.4. I Subresponsabili autorizzati dal Titolare in sede di stipula del presente Accordo sono, ove esplicitati, individuati all'articolo 5 dell'Allegato A della lettera di incarico nei limiti delle specifiche attività di Trattamento ivi elencate.
- 7.5. Quando il Responsabile coinvolge un Subresponsabile per eseguire specifiche attività per conto del Titolare, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati definiti nel presente Accordo devono essere imposti al Subresponsabile a mezzo di contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati Membri dell'Unione Europea, in particolare fornendo garanzie sufficienti per l'applicazione di misure tecniche organizzative appropriate, tali da consentire che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente Accordo e del GDPR.
- 7.6. Qualora un Subresponsabile, nominato dal Responsabile ai sensi della presente clausola, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del predetto Subresponsabile, ai sensi dell'art. 28 par. 4 GDPR.

8. Trasferimenti verso paese terzo o un'organizzazione internazionale

- 8.1. Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a un requisito specifico a norma del

diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del GDPR, come riportato all'articolo 6 dell'Allegato A della lettera di incarico.

8.2. Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un Subresponsabile, conformemente alla clausola 7, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del GDPR, il Responsabile e il Subresponsabile possono garantire il rispetto del capo V del GDPR utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

9. Assistenza al Titolare

9.1. Il Responsabile, tenendo conto della natura del Trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

9.2. Il Responsabile assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a sua disposizione.

9.3. Le Parti stabiliscono all'articolo 7 dell'Allegato A della lettera di incarico le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile è tenuto ad assistere il Titolare nell'applicazione del presente art. 9, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

10. Responsabilità

10.1. In relazione al diritto al risarcimento e responsabilità trovano applicazione, per quanto applicabili al Trattamento oggetto del presente Accordo, le previsioni di cui all'art. 82, par. 4 e 5 GDPR.

11. Durata dell'Accordo, cause ed effetti della cessazione

11.1. Il presente Accordo entra in vigore al momento della stipulazione del Contratto e resterà in vigore fino alla cessazione per qualunque causa di detto Contratto, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il Contratto tra le Parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente Accordo verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche.

11.2. Alla cessazione per qualsivoglia causa dell'Accordo, a scelta del Titolare, il Responsabile cancella tutti i dati personali trattati per conto dello stesso oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione Europea o dello Stato Membro dell'Unione Europea non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente Accordo.

11.3. La disciplina della cessazione dell'Accordo è stabilita dalle Parti all'articolo 8 dell'Allegato A della lettera di incarico.

11.4. Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 3.3, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

12. Clausola di adesione successiva

12.1. Qualunque soggetto che non sia parte della presente Accordo può, con l'accordo di tutte le Parti, aderirvi in qualunque momento, in qualità di titolare, di responsabile o di subresponsabile, compilando firmando l'allegato A della lettera di incarico.

12.2. Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla clausola 12.1, il soggetto aderente è considerato parte del presente Accordo e possiede i diritti e gli obblighi derivanti dal ruolo privacy ricoperto, conformemente alla sua designazione all'articolo 1 dell'Allegato A della lettera di incarico.

12.3. Il soggetto aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma della presente Accordo per il periodo precedente all'adesione.

13. Invariabilità delle clausole

13.1. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto e non potrà contraddire, direttamente o indirettamente, le clausole medesime, ledere i diritti o le libertà fondamentali degli interessati, né stabilire garanzie inferiori in danno di questi ultimi.

13.2. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto previsto nell'Accordo non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

14. Interpretazione

14.1. Il presente Accordo va letto e interpretato alla luce delle disposizioni del GDPR.

14.2. Il presente Accordo non deve essere interpretato in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal GDPR, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

15. Gerarchia

15.1. Il presente Accordo revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le Parti inerente al Trattamento.

15.2. In caso di contraddizione tra il presente Accordo e il Contratto, le disposizioni del presente Accordo prevarranno con riferimento alle obbligazioni relative alla protezione dei dati personali.

16. Disposizioni finali

16.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, le Parti rinviando al GDPR ed al diritto dell'Unione Europea o nazionale.

16.2. Qualsiasi comunicazione inerente al presente Accordo dovrà essere effettuata presso i riferimenti di contatto di cui all'articolo 1 dell'Allegato A della lettera di incarico. Sarà onere di ciascuna parte informare tempestivamente l'altra in caso di variazione dei dati ivi indicati.

16.3. Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del Trattamento o della presente Accordo, salvo quanto eventualmente specificato all'articolo 4 dell'Allegato A della lettera di incarico.

16.4. Il presente Accordo sarà regolato e interpretato in conformità alla legge applicabile espressamente individuata dal Contratto e sarà soggetto alla giurisdizione esclusiva del Foro di Padova.

16.5. Le Parti riconoscono e convengono di aver negoziato il presente Accordo in ogni sua clausola e che, pertanto, la specifica sottoscrizione di clausole ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile non risulta necessaria.

16.6. Le Parti riconoscono che in presenza di rinnovo contrattuale alle medesime condizioni si applicano le disposizioni contenute all'articolo 9 dell'Allegato A della lettera di incarico.